DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RACCOLTA, LO SMALTIMENTO E LO STOCCAGGIO, IN CONDIZIONI DI MASSIMA SICUREZZA, DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

Art. 3

Allocazione dei rifiuti radioattivi

Nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di II e III categoria ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei rifiuti radioattivi e' effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. Il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonche' la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, puo' essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.

Versione in vigore dal 18 novembre 2003, non più in vigore dal 10 gennaio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi
Estremi	Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-raccolta-lo-smaltimento-e-lo-stoccaggio/art-3-allocazione-dei-rifiuti-radioattivi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it